



## DELIBERA N. 464

16 giugno 2021.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Guendalina Salimei TStudio – Servizi tecnici relativi all’architettura e all’ingegneria per “l’adeguamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di recupero e adeguamento sismico ex Manifattura Tabacchi” – Importo a base di gara: euro 296.520,65 – S.A. Comune di Campi Salentina

**PREC 122/2021/S**

### Riferimenti normativi

Art. 26 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

### Parole chiave

Servizi tecnici – relazione archeologica

### Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 16 giugno 2021

## DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 36006 del 4 maggio 2021 e relative memorie, presentata da Guendalina Salimei TStudio in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento di professionisti che



partecipava alla gara in oggetto e veniva escluso per non aver previsto all'interno del proprio gruppo di lavoro la figura dell'archeologo. Il suddetto raggruppamento era quindi ritenuto sprovvisto dei requisiti minimi per la partecipazione, non suscettibili di integrazione tramite soccorso istruttorio. L'istante afferma che né dal bando di gara (punto 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale") né dai chiarimenti forniti dalla S.A. si potesse evincere l'obbligatorietà della figura dell'archeologo, mentre era stata evidenziata solamente la necessità della figura del geologo. Chiede pertanto parere in ordine all'esclusione;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 19 maggio 2021, con nota prot. n. 40618;

VISTA la memoria della S.A. acquisita al prot. 41858 del 24 maggio 2021, con cui essa evidenzia che l'oggetto dell'appalto prevedeva, fra i servizi tecnici da rendere quali prestazioni accessorie, i "servizi per relazioni geologiche/archeologiche e per esecuzione di prove geologiche e di laboratorio soggetto a ribasso". Inoltre il punto 6.3 del bando di gara prevedeva, fra i requisiti di partecipazione, la dimostrazione di servizi svolti relativi alle predette relazioni geologiche/archeologiche, intendendo quindi «prevedere per la gara in questione la partecipazione di ingegneri/architetti (per la prestazione principale) e degli altri prestatori di servizi (archeologo, geologo ecc.) per la redazione delle relazioni specialistiche». L'Amministrazione richiama in proposito l'art. 26 del D.P.R. 207/2010 laddove dispone che il progetto definitivo debba comprendere "almeno le seguenti relazioni tecniche [...]: relazione geologica; [...] relazione archeologica", con ciò rendendo evidente che tali prestazioni non sono alternative fra di loro. La S.A. riferisce inoltre che i servizi di progettazione oggetto del bando riguardano interventi di recupero su un immobile sottoposto a vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali, per il quale era pertanto evidente la necessità di prevedere la redazione anche delle relazioni archeologiche;

RILEVATO dagli atti di gara che oggetto degli interventi era un immobile vincolato con decreto 28 maggio 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del d.lgs. 42/04;

VISTO il bando di gara, secondo cui la prestazione principale riguardava il "recupero e adeguamento sismico di un immobile vincolato". Il punto 1 del bando (oggetto dell'appalto) prevedeva la suddivisione dell'importo a base di gara fra "servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (rettificato: in fase di progettazione)" e "servizi per relazioni geologiche/archeologiche". Inoltre, al punto 6.3 era prevista, fra i requisiti di partecipazione, la dimostrazione di servizi svolti afferenti anche alle relazioni geologiche/archeologiche;

CONSIDERATO che la relazione geologica e la relazione archeologica costituiscono entrambe il contenuto obbligatorio del progetto definitivo (art. 26 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

RILEVATO dai "chiarimenti" prodotti nel presente procedimento non risulta che sia stato chiesto all'Amministrazione di chiarire se fosse necessario inserire nel gruppo di lavoro sia il geologo sia l'archeologo, bensì emerge che sia stato chiesto unicamente se il geologo dovesse presentare la dimostrazione dei servizi analoghi svolti;

CONSIDERATO quindi che, nel caso di specie, dal tenore della *lex specialis* non poteva desumersi che la presenza dell'archeologo all'interno del gruppo di lavoro fosse da considerare alternativa a quella del geologo;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:



- l'esclusione è conforme alla normativa di settore, in quanto dal tenore della *lex specialis* non poteva desumersi che la presenza dell'archeologo all'interno del gruppo di lavoro fosse da considerare alternativa a quella del geologo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente